

**DIREZIONE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO****PROVVEDIMENTI**

In merito alle agevolazioni previste per i lavoratori disabili e per i lavoratori con familiari e figli disabili, disciplinate dall'art. 33 della Legge 104/92, l'ufficio ha emanato a seguito delle prime tre circolari: 28/93, 43/94 e 59/96, la più recente circolare 165/96 alla luce del parere n. 65 emesso dal Consiglio di Stato il 14 novembre 1996 su richiesta dell'ufficio scrivente.

ADEMPIMENTI**1) Interpretazione comma 6 (lavoratori disabili)**

L'ufficio ha precisato nella circolare 59/96 che i permessi ex comma 2 e 3 «devono essere fruiti alternativamente in analogia a quanto previsto per i genitori di disabili». Per quanto attiene all'utilizzo dei tre giorni di permesso ex comma 3, art. 33, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, ha precisato che tale utilizzo non riduce le ferie. A tal fine, per evitare differenze di trattamento tra settore privato e settore pubblico questo ufficio ha interessato le Associazioni sindacali perché attraverso un intervento in sede di rinnovo dei contratti dei singoli settori si estenda il beneficio suddetto anche ai lavoratori privati. Considerato, inoltre che, nel settore privato i permessi di cui ai commi 2 e 3 non sono coperti da contribuzione figurativa (vedi circ. INPS 62/9), l'ufficio scrivente ha sollevato il problema tra le misure prioritarie da adottare, nel corso di una riunione presso il Dipartimento della Solidarietà Sociale alla quale erano presenti i rappresentanti dell'INPS e del Dipartimento della Funzione Pubblica, affinché i benefici suddetti siano estesi ai lavoratori privati.

Per quanto riguarda la precisazione del Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 434/18 del 19 gennaio 1998, in merito alla «facoltà del disabile di utilizzare ambedue gli istituti scegliendo nell'arco dello stesso mese sia i permessi giornalieri, che quelli mensili, alternativamente, fermo restando che, nell'ambito della stessa giornata lavorativa potrà utilizzare soltanto uno dei due benefici», l'ufficio scrivente ha ritenuto indispensabile arrivare ad un accordo con gli altri uffici competenti sopra citati su una scelta temporale dell'utilizzo dell'uno o dell'altro beneficio nel senso che il lavoratore deve precisare, per esempio all'inizio di ogni mese, quale agevolazione intende utilizzare.

2) Ammissibilità del cumulo dei benefici spettanti allo stesso lavoratore nella sua duplice qualità di familiare convivente di persona disabile grave (comma 3) e di soggetto disabile grave (comma 6)

Si rileva che il paragrafo 2 della circolare 59/96 si basa su quanto precisato nella circolare della Funzione Pubblica (vedi anche parere del Consiglio di Stato n. 785/95 richiesto dallo stesso Dipartimento). Detta cumulabilità è tuttavia subordinata all'effettiva necessità della prestazione assistenziale da parte del familiare ed è quindi esclusa quando nel nucleo familiare sia presente un familiare non lavoratore. Sulla base di quanto sopra esposto, questo ufficio ritiene che si possa rivedere il punto in questione di concerto con i Dipartimenti competenti.

3) Diritto di fruizione delle agevolazioni di cui sopra nel caso di rapporto di lavoro part-time

Con circolare n. 59/96 par. 6 l'ufficio si è espresso come segue: «In caso di part-time verticale, i permessi ex commi 3, 6, spettano esclusivamente durante i periodi effettivamente lavorati».

In caso di part-time orizzontale giornaliero, dato che la legge 104/92, con l'art. 33, comma 3, contempla 3 giorni di permesso mensile, si ritiene che i beneficiari abbiano diritto ai tre giorni solari, a prescindere dall'orario giornaliero svolto. Si precisa che i permessi giornalieri ex commi 2 e 6 (due ore giornaliere per genitori di bambini disabili di età inferiore ai tre anni e

per i lavoratori disabili) sono di due ore quando l'orario di lavoro è di un minimo di sei ore; il permesso è di un'ora, quando l'orario di lavoro è inferiore a sei ore, in analogia all'art. 10 della legge 1204/71.

4) Fruizione dei permessi ex comma 3 da parte del lavoratore dipendente genitore di portatore di handicap nel caso in cui l'altro genitore sia lavoratore autonomo o non lavoratore

Con circolare n. 165/96 a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 65 emesso il 14 novembre 1996 su richiesta dell'ufficio scrivente, lo stesso precisa quanto segue:

a) il lavoratore dipendente con figlio disabile può fruire dei 3 giorni di permesso mensile ex comma 3 nel caso in cui l'altro genitore sia lavoratore autonomo.

b) il lavoratore dipendente con figlio disabile può fruire dei 3 giorni di permesso mensile ex comma 3 quando l'altro genitore sia non lavoratore ma sia impossibilitato ad adempiere agli obblighi di assistenza a causa di un motivo obiettivamente rilevante, che possa essere documentato.

Nel corso di un incontro con i Dipartimenti interessati già citati, l'ufficio ha proposto di individuare come segue i «motivi obiettivamente rilevanti»:

a) la presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio in età compresa tra zero a sei anni oppure il caso di famiglia con prole numerosa minorenni.

b) le condizioni precarie di salute del genitore non lavoratore tale da impedire la dovuta assistenza al figlio disabile (documentate da medici dell'INPS o della ASL).

c) Lo stato di particolare gravità dell'handicap del minore, documentato da certificazione sanitaria, tale da richiedere una assistenza continua da parte di entrambi i genitori anche nelle ore notturne.

Per quanto concerne la determinazione dei criteri e delle procedure per iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forma sperimentale questo Ufficio Centrale ha interessato il coordinamento regionale per definire utilmente la situazione. L'art. 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 459 infatti ha modificato il finanziamento delle regioni a statuto ordinario ed, in particolare, il fondo comune ex art. 8 legge 281/70, cui si riferisce l'art. 17 V comma legge 104/90; il predetto fondo comune è stato cioè sostituito dal gettito regionale e dal fondo perequativo e, considerata la possibilità che le regioni — dato anche il tempo trascorso — potessero avanzare perplessità sulla funzionalità ed efficacia dei criteri e procedure da adottare, è stato richiesto il coinvolgimento del coordinamento regionale ed, eventualmente, degli altri soggetti interessati. Finora comunque non si è pervenuti ad una soluzione proficua.

È inoltre in fase di elaborazione, con il contributo dell'Isfol, una ipotesi di decreto da discutere in sede di confronto tra i soggetti interessati (Coordinamento regionale, Conferenza Stato-Regioni) al fine di valutare pienamente tutti gli elementi da prendere in considerazione.

Va infine sottolineato che, attualmente, l'art. 59 XLVI comma della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ha demandato — come è noto — la destinazione degli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati anche dalla legge 104/92, a decorrere dal 1998, al Fondo per le politiche sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale dovrebbe trovarsi coordinamento nell'emanazione del decreto sulla determinazione dei criteri e procedure.

Nell'ambito dei rapporti che spettano al Ministero del Lavoro ed alle regioni con il Fondo Sociale Europeo per la formazione professionale finalizzata all'inserimento lavorativo degli handicappati per le annualità 1994-99, in attuazione del Programma Operativo dell'Iniziativa Comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» — approvato dalla Commissione europea con decisione n. C/94-3927 del 22 dicembre 1994 e delle successive modifiche ed integrazioni, negoziate con la Commissione Europea medesima per il periodo 1997-1999 — sono stati aperti i termini per la presentazione di proposte progettuali, settore Horizon, da finanziare nella II fase.

Come per la I fase, anche per la seconda, l'obiettivo principale del programma Horizon-

UFFICIO CENTRALE O.F.P.L.

handicap riguarda, in primo luogo, l'inserimento sociale ed economico del disabile in considerazione delle diverse tipologie dell'handicap e, in secondo luogo, l'atteggiamento della società, in particolare dei datori di lavoro, nei confronti dell'occupabilità dei disabili.

Le azioni sovvenzionabili al riguardo sono quattro e vengono ripartite per assi di interventi.

L'asse A riguarda lo sviluppo, principalmente tramite la cooperazione transnazionale di sistemi adeguati di formazione, orientamento ed occupazione. Sono previste azioni volte al sostegno, alla creazione ed allo sviluppo di servizi di consulenza personalizzati, agenzie di sviluppo locali per contribuire a creare posti di lavoro per disabili, azioni per l'adattamento del luogo di lavoro, in special modo l'introduzione di nuove tecnologie.

L'asse B riguarda la formazione, tramite la cooperazione transnazionale. Le azioni volgono alla formazione in materia di qualifiche e specializzazioni, in rapporto con l'utilizzazione di tecnologie sul luogo di lavoro o di formazione da parte di portatori di handicap; allo sviluppo di programmi di formazione per gli esperti e per il personale, risorse umane, in materia di riorganizzazione del lavoro e di adeguamento del luogo di lavoro.

L'asse C riguarda la creazione di posti di lavoro ed il sostegno, particolarmente su base transnazionale, all'avvio di imprese, cooperative, partnership pubblico-privato. In tale asse rientrano le azioni di inserimento lavorativo dei disabili, che prevedono il coinvolgimento attivo delle imprese.

L'asse D riguarda la diffusione delle informazioni e specifiche attività di sensibilizzazione. Sono previste infatti azioni per il sostegno di un'ampia diffusione delle informazioni circa le possibilità di occupazione e di formazione, accessibili ai gruppi di disabili.

Azioni di sensibilizzazione per il pubblico, le parti sociali, il personale dei servizi di istruzione, informativi, reti di diffusione dell'informazione. I destinatari degli interventi sono handicappati fisici, psichici, mentali, sensoriali, non vedenti (disabilità parziale e totale) non udenti (disabilità parziale o totale), soggetti con difficoltà di apprendimento, pazienti psichiatrici o ex-pazienti psichiatrici.

In attuazione della seconda fase del suddetto programma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1997 n. 66 la circolare n. 2/97 per la presentazione al Ministero del Lavoro delle domande di contributo da parte di operatori pubblici e privati.

Le proposte progettuali presentate in occasione del bando di gara relative al programma Horizon-handicappati sono state complessivamente 359, di cui 313 sono progetti regionali ovvero presentati da un unico promotore e prevedono lo svolgimento delle attività in una sola regione, 46 sono progetti multiregionali ovvero presentati da un unico soggetto, ma le cui attività vengono svolte in più regioni.

Il processo di selezione delle proposte, iniziato subito dopo la chiusura del bando, ha portato all'approvazione di 201 progetti, di cui 177 regionali e 24 multiregionali. Le disponibilità finanziarie assegnate in favore delle predette azioni ammontano a L. 204.110.440.320.

MINISTERO DEL TESORO

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 41 - 8° comma della legge quadro del 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si comunicano i dati relativi agli interventi effettuati dall'Amministrazione centrale del Tesoro nell'anno 1997, ai sensi della predetta legge:

a) gestione tirocini per portatori di handicap	n. 0
b) trasferimento di sede di cui al comma 2 dell'art. 21	n. 0
c) trasferimenti di sede di cui al comma 5 dell'art. 33	n. 0
d) astensione facoltativa di cui al comma 1 dell'art. 33 (genitori di minore inferiore a tre anni portatore di handicap)	n. 0
e) permessi di cui al comma 2 dell'art. 33 (genitore di minore inferiore a tre anni portatore di handicap)	n. 0
f) permessi di cui al comma 3 dell'art. 33 (assistenza di parente o affine entro il terzo grado convivente portatore di handicap)	n. 4
g) permessi di cui al comma 6 dell'art. 33 (portatori di handicap)	n. 9.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

(non pervenuta)

MINISTERO DELLA COMUNICAZIONE

(non pervenuta)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

L'integrazione lavorativa dei disabili fisici e psichici prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 104/92, nonché dell'art. 42 del decreto legislativo 29/93, non ha trovato attuazione presso questa Amministrazione a causa del blocco di legge delle assunzioni operante dal 1994.

Nel luglio 1997 si è, invece, concluso un «tirocinio di lavoro», in applicazione dell'art. 17 della legge 104, della durata complessiva di 36 mesi, da parte di un giovane allievo portatore di un lieve handicap, seguito da un docente del Centro di formazione professionale del Comune di Roma.

Lo stesso Comune di Roma ha avanzato successivamente una richiesta di prosecuzione di stage formativo per un nuovo allievo tirocinante, che non ha ancora avuto inizio, in merito al quale questa Amministrazione ha confermato la propria disponibilità.

In relazione alle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104/92 sono 17 i dipendenti che ne hanno usufruito nel corso del 1997, sia ai sensi dei commi 2 e 3 (familiari in possesso di handicap) che del comma 6 (portatori di handicap).

ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE

Per quanto riguarda gli interventi attuati e le risorse investite per garantire l'accessibilità ed il superamento di barriere nei locali della sede centrale e delle sedi periferiche, per il 1997 non si hanno elementi da comunicare.

Presso la sede di Via del Giorgione n. 2/B, nell'area adibita a parcheggio, sono stati riservati n. 2 posti auto per portatori di handicap.

AZIONI E ATTIVITÀ

Per quanto attiene agli eventuali provvedimenti ed alle eventuali attività di partecipazione a programmi comunitari, a osservatori, gruppi di studio, di ricerca e di consulenza nelle materie di competenza di questo Ministero connesse alle politiche per il superamento dell'handicap, si evidenzia che con il riordino degli Uffici dirigenziali generali del Ministero, operato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 220/1997, si è reso possibile superare l'approccio al problema mediante collaborazioni individuali occasionali individuando invece nella Direzione Generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato e nella Direzione Generale dello sviluppo produttivo sedi organiche di trattazione delle questioni connesse alle politiche per il superamento dell'handicap nell'ambito della tutela di consumatori e delle normative tecniche e di sicurezza dei prodotti.

MINISTERO DELL'INTERNO

ADEMPIMENTI, AZIONI E ATTIVITÀ

Nel settore della protezione economica a favore dei minorati civili il Ministero concorre, come noto, mediante la corresponsione a carattere continuativo di pensioni assegni ed indennità a favore degli invalidi civili, ciechi civili e dei sordomuti.

Il numero degli assistiti è risultato al dicembre 1997 pari a complessive 1.386.599 unità di cui n. 1.228.989 invalidi civili, n. 117.243 ciechi civili e n. 40.367 sordomuti.

I beneficiari dell'indennità di accompagnamento risultano, per gli invalidi civili, in numero totale di 845.593 di cui 589.855 ultrasessantacinquenni, 34.587 minori di anni 18. Risultano n. 57.336 per i ciechi civili.

I beneficiari dell'indennità speciale spettante ai ciechi civili parziali ventesimisti ammontano a 58.907, mentre i beneficiari dell'indennità di comunicazione spettante ai sordomuti ammontano a 40.346.

I minori beneficiari dell'indennità mensile di frequenza, prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, risultano essere stati in media bimestrale circa 10.000, con punta massima, nei mesi di maggiore frequenza scolastica di circa 21.952 assistiti (terzo bimestre).

La spesa sostenuta per il 1997 è distinta come segue:

L. 14.280.403.218.095 per gli invalidi civili;

L. 238.349.177.415 per i sordomuti;

L. 1.487.729.235.690 per i ciechi civili.

Totale L. 16.006.481.631.200

Il quadro evolutivo del numero degli ammessi all'assistenza nel periodo conferma anche per il 1997 una leggera flessione del numero degli assistiti per le pensioni spettanti ad invalidi civili (-2,11%), ciechi civili (-2,41%), tutte collegate, come noto, a situazioni reddituali da contenersi entro limiti di reddito prescritti dalla legge (per il 1997 L. 22.310.775 per le pensioni e L. 5.077.800 per l'assegno mensile).

Per la prima volta è rilevata una flessione per i titolari di indennità di accompagnamento (-2,75% per gli invalidi civili, -3,13% per i ciechi).

Rimane altresì confermato che il numero più consistente dei beneficiari di detta provvidenza riguarda la fascia relativa agli ultrasessantacinquenni, la fascia anziana, quindi, più esposta ovviamente a rischi di invalidamento. La percentuale di detta fascia sul totale dei titolari ammonta a circa il 68%.

La flessione del numero dei titolari di pensione, assegno mensile ed ora anche dell'indennità di accompagnamento può trovare giustificazione nel potenziamento dell'attività di verifica, sia da parte del Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra, sia da parte del Ministero dell'Interno (incroci effettuati a livello nazionale con banche dati dell'INPS, INAIL, Ministero del Tesoro) nonché nella introduzione a partire dal 1993, dell'obbligo di dichiarazione reddituale annuale da parte delle categorie dei minorati civili e delle verifiche sullo stato di non ricovero o di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, introdotte dalla legge 662/96 per i titolari di indennità di accompagnamento e di assegno mensile.

L'indice medio nazionale del rapporto percentuale degli assistiti rispetto alla popolazione residente è risultato per il 1997 anch'esso in flessione pari al 2,46% rispetto all'anno precedente (2,52%), con punte massime del 3,42% nella Regione Umbria, del 3,45% nella Regione Abruzzo, del 3,27% nella Calabria, del 3,76% nella Sardegna, del 3,21% in Basilicata, del 3,14% nella Sicilia.

Nel 1997 il settore dell'assistenza ai minorati civili ha continuato ad essere caratterizzato da un rilevante contenzioso amministrativo e giurisdizionale non attenuato dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1994, n. 698, per effetto dell'annullamento da parte della Corte Costituzionale dell'art. 3, comma 5, che prevedeva la legittimazione passiva della Regione. Malgrado ogni tentativo da parte dello Scrivente non si è riusciti a colmare a tutt'oggi il vuoto legislativo determinatosi.

Nel corso del 1997 ha trovato applicazione la procedura di accreditamento in conto corrente bancario delle provvidenze economiche ai minorati civili; mentre è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 216 che prevede semplificazione nella procedura di pagamento delle stesse.

A seguito della proroga a tutto aprile 1997 dei termini di delega al Governo ex art. 3 della legge 335/95, sono proseguite, peraltro senza esito favorevole, le riunioni a livelli interministeriali presso il Dicastero del Lavoro, al fine di esaminare ulteriormente la possibilità di pervenire all'elaborazione di criteri di valutazione dei requisiti medico-sanitari con riferimento alla definizione di persona handicappata ex art. 3 della legge n. 104/1992, come previsto dall'art. 3 della legge 335/95.

Come noto, secondo detta legge è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Ed inoltre la persona handicappata «ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione», alla «capacità complessiva individuale residua» e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Per quanto sopra, la valutazione del soggetto invalido viene spostata dalla semplice menomazione allo svantaggio sociale e all'emarginazione derivanti al medesimo dalle difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

Al fine di pervenire a detta valutazione l'apposita Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno aveva approfondito l'analisi delle capacità individuali e della compromissione di autonomia nonché l'impatto con alcuni fattori socio-ambientali di particolare gravità che concorrono eventualmente ad aggravare la situazione di svantaggio del soggetto.

Alla conclusione dei lavori, la Commissione aveva elaborato uno schema di cartella medico-legale, strumento di indagine per la più completa valutazione delle menomazioni nonché di scala di valutazione delle capacità e della compromissione dell'autonomia della persona, con giudizio sintetico finale sulla graduazione dell'handicap che ne deriva, nonché uno schema di articolato normativo sui principi che debbono realizzare i nuovi criteri di valutazione e di accertamento delle invalidità.

Allo stato attuale mancano pertanto ancora criteri univoci ed omogenei di valutazione dell'handicap e la legge-quadro n. 104 del 1992 non mostra di avere assolto alla sua funzione giuridica di armonizzazione nei vari settori delle invalidità caratterizzati da criteri di valutazione diversi.

Nel corso del 1997 è proseguita altresì la collaborazione insieme al Ministero della Sanità, alle attività ed alle iniziative del Consiglio d'Europa in materia di handicap (Comitato Direttivo per la riabilitazione e l'integrazione delle persone handicappate) nel quadro dell'Accordo parziale in materia sociale e sanitaria.

In particolare è da segnalare la piena adesione della Delegazione Italiana alla istituzione di un nuovo gruppo di lavoro che studierà ed approfondirà il tema della valutazione delle capacità individuali ai fini dell'ottenimento di assegni ed indennità e di aiuto personale per le persone handicappate.

Dall'analisi comparativa dei criteri esistenti nei vari Paesi membri il Gruppo cercherà di evidenziare possibilità di armonizzazione nello spirito della Raccomandazione n. R (92) 6 relativa ad una politica coerente per le persone handicappate.

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**
(non pervenuta)

• MINISTERO DELLA DIFESA

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Con riferimento al personale civile dell'A.D., si rende noto che:

— non si è proceduto — in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 19, 20, e 21 della legge n. 104/92 (assunzioni obbligatorie e precedenza nelle assegnazioni di sede) — a reclutamenti di eventuali beneficiari delle predette fattispecie. Ciò, in quanto solo la conclusione del profondo processo di ristrutturazione — di cui è oggetto l'intera struttura della Difesa — potrà consentire di individuare le reali esigenze organiche di personale civile e la conseguente aliquota da riservare ai destinatari della legge in esame;

— sono pervenute n. 24 istanze di trasferimento volte a ottenere sedi di servizio più vicine al proprio domicilio (art. 33, 5° comma). Di esse, n. 5 sono state accolte, n. 6 sono in via di accoglimento e n. 13 sono state respinte per mancanza di idonea collocazione organica nella sede richiesta;

— hanno usufruito dei permessi retribuiti di cui al menzionato art. 33, 2° e 3° comma, complessive n. 491 unità (con un forte incremento rispetto ai 307 beneficiari del 1996), delle quali n. 135 per diritto proprio e n. 356 per l'assistenza a terzi.

ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE

Avuto riguardo agli interventi nel settore infrastrutturale, risultano tuttora valide le informazioni fornite per il precedente anno, con cui in sintesi è stato segnalato che:

— in relazione al disposto dell'art. 24 (abbattimento delle barriere architettoniche), gli edifici di nuova realizzazione ubicati in infrastrutture militari vengono realizzati nel rispetto della norma sopracitata. Per quanto concerne gli edifici esistenti, la Difesa sta procedendo — compatibilmente con le risorse finanziarie e con la tipologia strutturale della sede — alla progressiva eliminazione delle barriere architettoniche;

— circa l'applicazione dell'art. 31 (riserva di alloggi), l'A.D. — pur disponendo di soli alloggi di servizio non inseriti nell'articolo in esame — è disponibile a valutare la possibilità di eliminare o quantomeno ridurre i disagi arrecati da strutture non adeguate.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In continuità con le attività svolte negli anni precedenti e al fine di aggiornare il quadro degli interventi effettuati in attuazione della legge 104/92, la presente relazione descrive le iniziative attivate dal Ministero della Pubblica Istruzione, nel corso del 1997, in materia di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Per facilitare la lettura del presente rapporto si è proceduto a suddividerne il contenuto nelle seguenti sezioni: normativa; formazione e aggiornamento; funzionamento dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (G.L.I.P.) e stato dell'integrazione scolastica; aspetti quantitativi dell'integrazione scolastica; studi, attività istituzionale ed internazionale.

1 - NORMATIVA

Questa amministrazione ha elaborato normativa secondaria e collaborato alla formulazione di quella primaria, concernenti interventi in riferimento all'attuazione dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di integrazione scolastica.

1.1 - Alunni

Con riferimento agli alunni sono state emanate le seguenti disposizioni.

D.I. 15 marzo 1997, n. 177, concernente *Disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado*.

Le sezioni di scuola materna e le classi elementari e secondarie di 1° grado, che accolgono alunni in situazioni di handicap, sono costituite con 20 alunni (con 10 alunni, in caso di pluriclassi della scuola elementare); le classi di scuola secondaria di 2° grado, che accolgono studenti in situazione di handicap, sono formate con meno di 25 alunni, qualora lo richiedano il tipo di handicap, adeguatamente documentato e gli obiettivi formativi del piano educativo individualizzato, formulato dal consiglio di classe. L'art. 4, comma 5, precisa che possono essere autorizzate classi di scuola media, per i minori disabili soggetti all'obbligo scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti temporaneamente per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30 giorni di lezione. In applicazione dell'art. 12 della legge 104/92, si precisa che tali classi non possono essere istituite presso istituti di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o a tempo indeterminato.

La norma è innovativa, in quanto si vieta di utilizzare per l'istituzione di classi speciali, norme finalizzate invece all'integrazione scolastica.

O.M. 27 maggio 1997, n. 330, prot. n. 8220/B1A, concernente *Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996/97*, che modifica ed integra, tra l'altro gli artt. 13 e 51 dell'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80.

Si precisa infatti che gli alunni con handicap frequentanti il triennio degli istituti professionali e d'arte, anche qualora seguano piani educativi individualizzati differenziati, possono essere ammessi alla frequenza degli esami di qualifica e di licenza; ove non conseguano il titolo di studio, acquisiscono crediti formativi e l'anno successivo, pur essendo ripetenti, possono seguire attività e lezioni delle classi IV e V, al fine di non perdere il contatto con i compagni, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 215/87.

Inoltre, al fine di garantire capacità di comunicazione con le commissioni d'esame, gli alunni in situazione di handicap potranno essere assistiti durante le prove, dalle stesse persone

che hanno svolto assistenza durante l'anno scolastico. Fra queste può essere ricompreso anche l'insegnante per attività di sostegno.

C.M. 31 luglio 1997, n. 466, prot. n. 2653/A1, concernente *Linee attuative del Protocollo d'intesa M.P.I.-C.O.N.I.: Progetto «Sport a Scuola»*. Prevede la predisposizione di un progetto nazionale delle attività motorie, fisiche e sportive da sviluppare nelle scuole di ogni ordine e grado, che veda la partecipazione di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli disabili.

D.M. 27 novembre 1997, trasmesso con C.M. 27 novembre 1997, n. 766, prot. n. 22358/BL, concernente *Sperimentazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche*.

All'art. 1, comma 2, prevede che le sperimentazioni dell'autonomia attengano, fra l'altro, l'articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap.

Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in G.U. n. 289 del 10 dicembre 1997), concernente *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria*.

All'art. 3, comma 7, precisa che gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'attenzione all'integrazione scolastica in applicazione della legge 104/92, non ha riguardato solo atti normativi, già operanti, ma anche disegni di legge, attualmente in discussione. Fra questi il più importante è il d.d.l. n. 3952/C del 4 luglio 1997 recante la *Legge quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione*, dedica tutto l'art. 4 al diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap da realizzarsi secondo i principi della integrazione scolastica.

1.2 - Docenti

Con riferimento al personale docente sono state emanate le seguenti disposizioni.

Nota 3 aprile 1997, Direlem prot. n. 1255, concernente: *Organico funzionale di circolo - Trasmissione documento tecnico di supporto, riflessione e orientamento*. La determinazione dell'organico funzionale di circolo si realizza attraverso la determinazione della «quota base» e della «quota perequativa». La quota base per i posti di sostegno è costituita da un posto organico ogni quattro alunni in situazione di handicap, certificati ai sensi delle norme vigenti. La successiva istituzione di eventuali posti di sostegno in deroga a tale rapporto non influenza la determinazione dell'organico, in quanto tali posti esulano dal computo dell'organico di diritto provinciale.

D.M. 16 giugno 1997, concernente *Corsi statali intensivi di specializzazione per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica*. Determina i criteri di istituzione, organizzazione e funzionamento di corsi, riservati al personale docente con contratto a tempo indeterminato, in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali, finalizzati sia a consentire la mobilità del personale docente in esubero, sia la copertura di posti di sostegno da parte di personale fornito del necessario livello di qualificazione professionale, in modo da assicurare la realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione e l'integrazione scolastica del soggetto in situazione di handicap.

O.M. 20 giugno 1997, n. 387, trasmessa con C.M. 20 giugno 1997, n. 388, prot. n. 16666/BL, concernente *Integrazioni e modifiche all'O.M. n. 371/94: costituzione graduatorie provinciali di insegnamento nelle nuove province; continuità del sostegno nella scuola elementare*.

L'art. 2, in applicazione dell'art. 1, comma 72 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che, dall'anno scolastico 1997/98, le supplenze nei circoli didattici siano conferite in modo da consentire, nella misura massima possibile, che agli alunni in situazione di handicap sia conservato il medesimo insegnante di sostegno, durante il completamento del ciclo di studi elementare.

C.M. 5 dicembre 1997, n. 777, prot. n. 22610/BL, concernente *Utilizzazione del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo*

delle istituzioni educative ai sensi dell'art. 456 del Decreto L.vo n. 297/1994 - Anno scolastico 1998/99.

Conferma le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 749, prot. 9605/BL del 16 dicembre 1996. Riguarda il personale da utilizzare presso l'amministrazione centrale e periferica per le attività connesse all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e da altri progetti, fra i quali rivestono particolare importanza quelli volti alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica ai fini della promozione del successo formativo.

Ordinanza ministeriale 9 dicembre 1997, n. 782, prot. n. 10582/H/1, concernente la *sospensione, per l'anno scolastico 1998/99 delle procedure di riconoscimento di nuovi corsi di specializzazione, statali e non statali, biennali e annuali di riconversione e per sezione diversa*.

L'art. 2, comma 2 e seguenti, prevede — in attuazione dell'art. 14 della legge 104/92 e dell'art. 29 dell'ordinanza ministeriale 169/96 (come modificato al comma 1 di detto articolo) — l'istituzione, a seguito di richieste presentate dai provveditori agli studi, di corsi di alta qualificazione della durata di 80 ore, destinati a personale docente con rapporto a tempo indeterminato, e già in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Detti corsi hanno lo scopo di far fronte a specifiche esigenze di acquisizione di tecniche di comunicazione per non udenti e non vedenti e non vedenti, ovvero di particolari strategie e tecniche mirate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap mentale.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in *Supplemento ordinario* alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997), avente ad oggetto: *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*.

L'art. 40, comma 1, assicura, in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 104/92, la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni, indicato al comma 3, che fissa la dotazione organica degli insegnanti di sostegno per l'integrazione nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentati gli istituti scolastici statali della provincia.

1.3 - Fondi

Relativamente alla gestione finanziaria sono state emanate le seguenti disposizioni.

Direttiva 28 maggio 1997, n. 331, avente ad oggetto: *Direttive generali per l'azione amministrativa. Art. 14, comma 1, Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*.

Premesso che fra i compiti fondamentali dell'istruzione vi è quello di promuovere l'uguaglianza delle opportunità per tutti e l'integrazione scolastica dei disabili, stabilisce che la gestione delle risorse umane disponibili all'interno degli Uffici e delle Istituzioni scolastiche è rivolta a garantire prioritariamente, fra l'altro, la tutela di coloro che si trovano in situazione di svantaggio e la realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

Nota 17 settembre 1997, dell'Ufficio Studi e programmazione, prot. n. 8110/UC/10, concernente lo *Stato di previsione M.P.I. - Bilancio Sperimentale - Es. Fin. 1998*. Facendo riferimento al d.d.l. sullo stato di previsione della spesa del M.P.I. per il bilancio 1998 (che aveva attribuito alla competenza delle direzioni generali e agli uffici centrali che amministrano istituzioni scolastiche i fondi relativi all'integrazione scolastica, già amministrati dall'ufficio studi) suggerisce l'accorpamento dei capitoli 1149, 1150, 1151, 1152, in un unico capitolo denominato: «Interventi a favore dei disabili, ivi compresi gli interventi per la formazione del personale scolastico», da riattribuire all'ufficio studi, al fine di una più rapida attuazione dei progetti da esso promossi.

D.M. 26 settembre 1997, concernente il *Piano nazionale dei corsi intensivi di specializzazione di cui all'art. 4, decreto ministeriale 16 giugno 1997*.

Stabilisce in 3.350 milioni lo stanziamento per lo svolgimento dei corsi intensivi.

Legge 18 dicembre 1997, n. 440 (in G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997), concernente l'*Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli inter-*

venti perequativi. Nell'ambito dei finanziamenti previsti sono da intendersi anche quelli rivolti ai progetti di integrazione scolastica e della formazione del personale docente, non solo specializzato ma anche curricolare.

1.4 - Nota conclusiva

Anche durante l'esercizio finanziario 1997 questo Ministero si è adoperato per una sempre più corretta ed efficace applicazione della legge quadro n. 104/92.

La normativa emanata e quella in itinere indicano chiaramente che anche i regolamenti ed i decreti delegati che verranno adottati nel prossimo anno terranno nel debito conto gli specifici aspetti del processo di integrazione scolastica e della sua qualità.

2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

2.1 - Premessa

Nel 1997, in materia di formazione e aggiornamento del personale impegnato nelle attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, si è assistito ad una ulteriore articolazione delle diverse tipologie di attività formative.

Tale situazione è stata, in particolare, determinata dalle indicazioni fornite per l'anno 1997 dal comma 75, dell'art. 1 della legge 662/96 che ha previsto l'istituzione di corsi intensivi di specializzazione per docenti di sostegno riservati a docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti a classi di concorso in situazione di esubero e dall'applicazione del decreto ministeriale 16 giugno 1997 con il quale sono stati istituiti, per la prima volta, i corsi di alta qualificazione previsti dall'art. 29 dell'ordinanza ministeriale 169/96 destinati a insegnanti in possesso di titoli di specializzazione polivalente.

L'istituzione di quest'ultima tipologia di corsi è stata determinata da lagnanze circa l'insufficiente preparazione degli insegnanti con specializzazione polivalente nel campo delle minorazioni visive, uditive ed intellettive gravi, evidenziate anche durante le audizioni parlamentari effettuate nel corso dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell'integrazione scolastica promossa dalla commissione cultura della Camera dei Deputati.

Conseguentemente, si può affermare che, allo stato attuale, il complesso delle attività di formazione per docenti di sostegno attivate dal M.P.I. è costituito da tre distinti livelli di formazione, ciascuno dei quali teso a fornire — a diversi destinatari e con diverse modalità — gli strumenti culturali e operativi ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di sostegno.

Di seguito si riportano analiticamente gli elementi informativi sui tre distinti livelli di formazione attivati o in fase di svolgimento nel 1997.

2.2 - Corsi biennali e annuali di specializzazione ex decreto del Presidente della Repubblica 970/75 per il personale direttivo e docente impegnato nelle attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap - ordinanza ministeriale 169/96

Attività

Istituzione dei corsi statali e non statali per il conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Applicazione delle procedure previste dall'ordinanza ministeriale 169/96 in relazione a n. 64 corsi biennali polivalenti, n. 27 corsi annuali di riconversione e n. 18 corsi annuali per sezione diversa statali e n. 66 corsi biennali polivalenti, n. 17 corsi annuali di riconversione e 72 corsi annuali per sezione diversa non statali.

Normativa

Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1997; ordinanza ministeriale del 6 maggio 1996; ordinanza ministeriale 185 del 17 marzo 1997; ordinanza ministeriale 782 del 9 dicembre 1997; decreto ministeriale 18 ottobre 1996; decreto dirigenziale 18 novembre 1996.

Obiettivi

Attività formativa finalizzata a consentire all'insegnante assegnato alle attività di sostegno l'acquisizione di competenze relazionali, disciplinari e soprattutto metodologiche, nonché di conoscenze generali relative alle situazioni di handicap.

Destinatari

— Personale docente ed educativo con rapporto a tempo indeterminato, per quanto riguarda le attività corsuali statali;

— Aspiranti docenti in possesso di titoli di studio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso all'insegnamento nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado, per quanto riguarda le attività corsuali non statali.

Soggetti organizzatori

— Per quanto riguarda i corsi statali: 73 istituzioni scolastiche, fornite di idonee risorse, individuate dai sottoelencati provveditori agli studi e finanziati dal M.P.I. (in parentesi il numero e la tipologia di corsi: P=polivalente, R=riconversione, SD=sezione diversa);

Agrigento (2P+2R+1SD), Alessandria (1P+1R+1SD), Arezzo (1R+1SD), Ascoli Piceno (2R), Bari (3P), Belluno (1P), Benevento (1P+1R+1SD), Bergamo (1P), Brescia (1P), Brindisi (1R+1SD), Cagliari (2P), Campobasso (1P), Caserta (1P+1SD), Catania (1P), Catanzaro (1P), Chieti (1P+1R), Como (1P), Cosenza (3P), Firenze (1P+1R), Foggia (1P), Forlì-Cesena (1P), Frosinone (2P), Genova (1P), Gorizia (1P), Grosseto (1P), Imperia (1P), Latina (2P+2R), Matera (1P), Milano (3P+1R+1SD), Modena (1P), Napoli (3P), Nuoro (1P+1R), Oristano (1P+1R+1SD), Palermo (2P+1R+1SD), Parma (1P), Pavia (1P), Perugia (1P+1R), Pesaro Urbino (1P), Pescara (1P), Pisa (1P+1R+1SD), Pistoia (2R), Pordenone (1P), Ravenna (1P), Rieti (1R+1SD), Salerno (2P+1SD), Sassari (2P+2R+2SD), Savona (1P+2R+1SD), Taranto (1P+1SD), Torino (1P), Trapani (1P+1R+1SD), Varese (1P), Venezia (1P), Verona (1P), Vibo Valentia (1R+1SD), Vicenza (1P);

— per quanto riguarda i corsi non statali: 74 enti (art. 325 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) autorizzati dai sottoelencati provveditori agli studi competenti, che prevedono tra le finalità statutarie la formazione dei docenti in materia di integrazione scolastica degli alunni di handicap (in parentesi il numero e la tipologia di corsi: P=polivalente, R=riconversione, SD=sezione diversa);

Alessandria (2P+1R+1SD), Ancona (2P), L'Aquila (3R+2SD), Arezzo (1P+1R+1SD), Ascoli Piceno (2P+1R+1SD), Bari (2P+3R+1SD), Benevento (3P+4SD), Bologna (2P+2SD), Cagliari (1R+1R+1SD), Campobasso (1P), Caserta (3SD), Catanzaro (3P+3SD), Cosenza (2P+1SD), Cuneo (2P), Foggia (1P+2SD), Forlì-Cesena (1P+1R+1SD), Frosinone (6P+1R+6SD), Genova (1P), Grosseto (1P+1R+1SD), Latina (2P+3SD), Livorno (1P+1R+1SD), Mantova (1P), Milano (1P+2SD), Novara (2P), Padova (1P), Pesaro Urbino (1P+1R), Pescara (1P), Pisa (1P+1R+1SD), Pistoia (1P+1SD), Reggio Emilia (1P+1SD), Rieti (1P+1R+1SD), Rimini (1P+1R+1SD), Salerno (7P+13SD), Sassari (1P+1R+1SD), Siena (1P+1SD), Teramo (1P+1SD), Torino (2P), Varese (1P), Venezia (2P), Verona (1P), Viterbo (3P+2R+2SD).

Finanziamenti

Per i corsi di specializzazione statali sono stati spesi L. 12.726.014.000 sul cap. 1151 del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'e.f. 1996 - l'attribuzione dei fondi è stata effettuata sulla base di uno standard medio di costo pari a L. 200.000.000 per corso biennale e L. 31.000.000 per corso annuale, maggiorato o ridotto, in alcuni casi, sulla base di documentati preventivi di spesa.

Non è prevista alcuna forma di finanziamento per i corsi non statali.

Tempi

I corsi biennali di specializzazione — della durata di 1150 ore — dovranno concludersi entro l'anno scolastico 1998; i corsi annuali di specializzazione — della durata di 150 ore — avrebbero dovuto concludersi entro l'anno scolastico 1996/97. Risulta, tuttavia, che alcuni corsi annuali, a causa di un ritardato avvio, concluderanno le loro attività nel primo semestre del 1998.

Attività di aggiornamento

Organizzazione nei giorni 12 e 13 marzo 1997 a Roma — presso la sala Kirner — di una conferenza di servizio destinata ai direttori dei corsi di specializzazione statali e nei giorni 4 e 5